

GIUSTIZIA E SENTENZE

Legali. La commissione del Senato ha approvato le regole per disciplinare lo svolgimento delle elezioni

Avvocati, sì alla riforma del voto

Consenso possibile per non più dei due terzi del totale dei consiglieri

Giovanni Negri

Si sblocca il disegno di legge sul voto per il rinnovo degli organi del Senato. La commissione Giustizia del Senato ha approvato ieri in sede deliberante il testo del disegno di legge, che ora passa all'esame della Camera. A questo punto l'auspicio è che il provvedimento possa incassare anche in via libera di Montecitorio in tempi stretti in maniera da dare un quadro normativo certo su un tema datempo in discussione. Tanto da rendere assolutamente complicata la procedura di rinnovo in questi ultimi due anni.

Nel dettaglio, il testo del provvedimento prova a tenere conto delle osservazioni espresse a più riprese dalla giustizia amministrativa che molto aveva avuto a che dire sulla precedente disciplina soprattutto su due punti il rispetto delle minoranze e quello delle quote di genere.

ge prevede che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di

LE INDICAZIONI

In un'articolata tabella il numero delle preferenze esprimibile per genere sulla base delle dimensioni del Consiglio

irricevibilità, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresen-

tato è attribuito almeno un voto del numero massimo di voti ammissibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato da una tabella allegata alla legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per gli avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo. A titolo di esempio, la tabella, in caso di un Consiglio di dimensioni medie (componenti) prevede che il numero massimo di preferenze esprimibili è di 7; 4 il numero massimo esprimibile per singolo genere e il numero minimo di preferenze di genere da esprimere se il genere è stato espresso tutte le preferenze esprimibili. Si va ai criteri analoghi da consigliare un minimo di 5 consiglieri per un massimo di 25.

Possibile il voto digitale. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere però almeno le seguenti caratteristiche: ■ prevedere un archivio digita-

I punti chiave

01 | IL VOTO MASSIMO
Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere

02 | LE QUOTE DI GENERE
L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato nel due terzi, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti, secondo quanto indicato nella tabella allegata alla legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato secondo tabella

le con l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

■ assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

■ prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password.

Plaudire l'Anf, che sottolinea come l'intervento traduce nell'ordinamento giuridico valori e principi per i quali si è spesa da anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre massime dei notai di Milano

Una bussola per la gestione delle assemblee speciali

Mario Notari

Nell'ultimo decennio le società per azioni italiane, e soprattutto quelle non quotate, hanno sempre di più fatto ricorso all'emissione di categorie di azioni dotate di diverse tipologie di diritti speciali, di natura sia patrimoniale sia amministrativa. Ciò è dovuto essenzialmente a due fattori, entrambi derivanti dalla riforma del diritto societario del 2003. In primo luogo, la legge consente ora di determinare liberamente il contenuto delle diverse categorie di azioni, consentendo quindi ampi spazi di manovra all'autonomia statutaria. In secondo luogo, la riforma ha stabilito un termine di cinque anni per la validità dei patti parasociali, rendendo quindi molto più vantaggioso inserire nello statuto le patruzioni tra i soci che sino a pochi anni fa rimanevano confinate solamente nei patti parasociali.

Le categorie di azioni sono pertanto divenute lo strumento per inserire nello statuto i diritti "diversi" derivanti dai patti parasociali, che in questo modo ottengono non solo l'efficacia "reale" ma anche la possibilità di andare al di là del termine di cinque anni che avrebbe invece limitato il patto parasociale da cui originano. Il frequente utilizzo di tale strumento, talvolta anche mediante l'emissione di una pluralità di categorie con complesse clausole statutarie, ha via via reso più rilevante e potenzialmente problematico il ruolo delle assemblee speciali. Le assemblee, cioè, che riuniscono i soli titolari di azioni di una categoria e che devono approvare le deliberazioni dell'assemblea "generale" che siano pregiudizievoli per gli interessi di una categoria (articolo 2376 del Codice civile). Oltre al noto problema della definizione delle deliberazioni "pregiudizievoli" - su questo compositivo già

"battaglia di Segrate" alla fine degli anni '90 tra Berlusconi e De Benedetti - insorgono infatti numerosi interrogativi di carattere procedurale e sostanziale, di grande rilevanza ogni qual volta una società con diverse categorie di azioni voglia deliberare un'operazione straordinaria o una modificazione dello statuto.

Per fornire un orientamento interpretativo la commissione società del Consiglio notarile di Milano ha redatto tre delle consuete massime: n. 160, 161 e 162, varate l'11 aprile 2017.

Con la massima 160 la commissione ha affermato la non necessità di un'apposita riunione e verbalizzazione assembleare per l'approvazione da parte di ciascuna delle assemblee speciali, allorché, come spesso avviene per le non quotate, la deliberazione venga assunta dall'assemblea generale all'unanimità, con l'intervento di tutte le azioni

in cui è suddiviso il capitale sociale, ivi comprese le azioni delle categorie potenzialmente pregiudicate dalla deliberazione. Questa interpretazione risolve le frequenti situazioni dubbie, nelle quali non è dato sapere con certezza se una data deliberazione sia o meno pregiudizievole, a seconda delle circostanze del caso concreto, per una o più categorie di azioni. Anche senza un'apposita convocazione e senza particolari formule di rito, in altre parole, l'assemblea totalitaria deve ritenersi sufficiente per soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la deliberazione dell'assemblea generale.

Tenendo conto di analoghe esigenze, la massima 161 reputa legittime le clausole statutarie che specificano nel dettaglio i casi in cui si debba ritenere pregiudizievole una determinata deliberazione, nonché quelle che richiedono l'approvazione dell'assemblea speciale anche per ulteriori deliberazioni, quando anche non pregiudizievoli per una o più categorie di azioni. La stessa massima, inoltre, afferma la legittimità di clausole che tribuiscano alle assemblee speciali competenze diverse dall'approvazione di modificazioni statutarie, consentendo in tal caso una disciplina procedurale delle assemblee senza il necessario rispetto delle modalità e delle forme richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.

La massima 162, infine, prende posizione sui quorum applicabili alle assemblee speciali nei casi in cui lo statuto deroghi, per le assemblee straordinarie, alle maggioranze di legge, ritenendo che i quorum rafforzati siano applicabili alla sola assemblea straordinaria "generale" e non anche alle assemblee speciali, ove non espressamente previsto dallo statuto.



NOTA DEL DICASTERO
Spese di mediazione all'esame del ministero

di Marco Marinaro

Solo se il primo incontro di mediazione è positivo e precede l'attività organistica può chiedere le spese.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte costituzionale. No all'esclusione automatica per alcuni reati

Detenute madri, domiciliari sempre possibili

Patrizia Maciocchi

Non si può negare in automatico il beneficio dei domiciliari alla detenute madri.

L'automatismo bollato come illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 76) è quello previsto dall'articolo 47-quinquies, comma 1 bis della legge 354/1975 (sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che "allarga" la possibilità dei domiciliari anche alle detenute madri (con figli minori di 10 anni) con una condanna superiore a 4 anni. A non essere in linea con la Carta è

la parte della norma che preclude il beneficio alle madri condannate per uno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della stessa legge. Un elenco di reati, secondo la Consulta, è complesso e eterogeneo, stratificato e di seguale gravità.

A sollevare i dubbi di costituzionalità è stato il Tribunale di Sorveglianza di Bari, impegnato nel procedimento relativo a una detenuta, condannata a 4 anni per traffico di droga. La donna, ammessa ai domiciliari, aveva chiesto in vista del terzo compleanno del figlio di poter rioronare il beneficio. Suonò il gong e rimetteva la parola alle

modalità agevolate di espiazione della pena è in contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La norma, precisa il Tribunale di sorveglianza, è ispirata alla volontà di far prevalere la pretesa punitiva dello Stato rispetto alle esigenze, che dovrebbero essere preminenti, di tutela della maternità e del minore e in più vanifica anche la ratio della detenzione domiciliare speciale tesa a ripristinare la convivenza tra madri e figli.

La Consulta conferma che l'espressa esclusione è incostituzionale. Il Giudice delle leggi ricorda che, in più occasioni, la Corte ha sottolineato la speciale

rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore che deve poterlo curare, educare e istruire. Diritti codificati dall'ordinamento internazionale (Convenzione di New York 1989 e Carta dei diritti fondamentali di Strasburgo 2007), secondo il quale la preminenza dell'interesse del minore deve essere riconosciuta in tutte le decisioni adottate dalle autorità pubbliche. Il bilanciamento con le esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore è rimesso alle scelte del legislatore, attraverso regole legali che de-

terminano in astratto i limiti entro i quali i diversi principi possono trovare un'equilibrata tutela.

Ma il legislatore non può negare "in radice" alla madre l'accesso al beneficio tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, che impediscono al giudice di valutare caso per caso le esigenze di difesa sociale. Così non si è più in presenza di un bilanciamento tra principi «ma al cospetto dell'introduzione di un automatismo basato sui indici presuntivi, che comporta un totale sacrificio dell'interesse del minore». Non è vietato dunque differenziare il trattamento penitenziario per le madri condannate, ma la preclusione assoluta del beneficio lede l'interesse del minore e dunque la Costituzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

Tribunale di Lecco. I giudici stanno valutando se sollevare la questione di legittimità costituzionale

Unioni civili, stop al doppio cognome

Il decreto attuativo vanifica la legge: non c'è obbligo di iscrizione

Angelo Busani

Elisabetta Smaniotto

Il decreto legislativo 5/2017 che adegua in modo definitivo le disposizioni dello stato civile alla legge Cirinnà non prevede l'obbligo di iscrizione del doppio cognome nelle unioni civili, come invece stabilisce la riforma. Di conseguenza le disposizioni attuative sono a forte rischio di incostituzionalità.

Partendo da questi presupposti il Tribunale di Lecco (con due provvedimenti emanati in un procedimento cautelare ex articolo 700 del Cpc: Rg 594/2017 del 9 marzo e del 4 aprile 2017) ha ordinato al Comune di Lecco di non sostituire con il cognome portato anteriormente all'unione civile il cognome comune assunto da due donne civilmente unite. E, quindi, il doppio cognome assunto da

una di esse, e dalla figlia di quest'ultima, nata dopo la formazione dell'unione civile. Il tutto, in attesa di valutare se investire la Corte costituzionale del caso.

Per capire la questione è indispensabile conoscere i fatti e

IL CASO SPECIFICO

Sospeso ex articolo 700 il ripristino dell'anagrafica precedente: la coppia aveva già trasmesso il cognome comune anche alla figlia

riepilogare il complicato sviluppo normativo verificatosi in questa materia: due donne si sposano in Portogallo nel 2014 e, a seguito dell'entrata in vigore della legge Cirinnà (n. 76/2016), ottengono l'iscrizione del-

l'unione civile allo stato civile del Comune di Lecco. In base all'articolo 1, comma 10, legge 76/2016, le due donne in questione assumono un cognome comune (in ipotesi: Rossi), scegliendolo tra uno dei loro cognomi (in ipotesi: Maria Rossi e Giovanna Bianchi); quindi, Giovanna Bianchi antepone al proprio il cognome "comune", assumendo così il nome di Giovanna Rossi Bianchi.

A Giovanna Rossi Bianchi infine nasce una figlia nel 2016, la quale assume anch'essa il doppio cognome della madre. In dipendenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 23 luglio 2016 (recante disposizioni transitorie per la tenuta dei registri di stato civile in attuazione della legge Cirinnà), le schede anagrafiche della madre Rossi Bianchi e di

sua figlia vengono dunque intestate con il predetto doppio cognome; sulla base del doppio cognome vengono confezionati i codici fiscali e ogni altra documentazione personale della madre e della figlia; la madre Rossi Bianchi, nella sua vita di relazione, personale e professionale, si manifesta con il doppio cognome.

Senonché, viene emanato il Dlgs 19 gennaio 2017, n. 5, recante definitivo adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile alla legge Cirinnà, il cui articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2, dispone un radicale dietro-front: le schede anagrafiche dei soggetti civili civilmente devono essere intestate con il «cognome posseduto prima dell'unione civile», cosicché il cognome doppio di cui all'articolo 1, comma

10, legge 76/2016, diviene una sorta di "cognome d'uso", senza alcuna valenza "ufficiale".

Il giudice di Lecco viene dunque richiesto di un provvedimento d'urgenza che sospenda l'operatività del Comune, richiesta dal Dlgs 5/2017, in attesa dello svolgimento di una valutazione del Tribunale stesso circa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa; e ciò, in sintesi, in base al ragionamento che «il nome e il cognome di una persona sono un elemento costitutivo della sua identità personale, della sua dignità e della sua vita privata» e il descritto «avvicinamento di norme ha senz'altro prodotto una lesione della dignità» delle persone in questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In breve

ASSISTENZA FAMILIARE

L'assegno in ritardo non fa reato

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare si configura quando il coniuge che è tenuto al versamento dell'assegno omette il pagamento senza giustificato motivo o effettua pagamenti irrilevanti. Non c'è responsabilità penale, invece, se il versamento viene effettuato con ritardo e complessivamente la somma corrisponda a quanto statuito dal giudice. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha confermato l'assoluzione per un uomo denunciato dalla ex moglie per il mancato rispetto della cadenza mensile del versamento.

Corte d'appello di Palermo, Quarta sezione penale, sentenza n. 33, depositata il 19 gennaio 2017.

RESPONSABILITÀ POSTE

Va dimostrata la perdita di chance

La mancata consegna della lettera raccomandata con la quale la pubblica amministrazione convochi il concorrente a presentarsi per le prove scritte di un concorso pubblico costituisce grave illecito da parte del servizio postale. Come tale, è certamente suscettibile di adeguato risarcimento del danno. Tuttavia, il danno da perdita di chance non può essere liquidato se non si fornisce la prova del probabile esito positivo dell'iter selettivo del concorso.

Tribunale dell'Aquila, sezione civile, sentenza n. 33, depositata il 27 gennaio 2017.

A CURA DI Andrea A. Moramarco

Tribunale di Roma. Basta dichiarare

Con il recesso termina il rapporto con la società

Antonino Porraccio

Il rapporto sociale si scioglie nel momento in cui la società riceve la dichiarazione di recesso del proprio socio. Lo sostiene il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d'impresa (giudice Clelia Buonocore), in un'ordinanza del 9 settembre 2016.

La ricorrente, affermandosi socia di una Srl, ha chiesto la revoca degli amministratori in base all'articolo 2476, comma 3, del Codice civile, che dà al giudice il potere di revocare in via cautelare gli amministratori stessi in caso di gravi irregolarità nella gestione della società. Ma il tribunale, senza entrare nel merito, ha dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente. Ciò perché quest'ultima, «avendo esercitato il recesso ad nutum» dalla Srl, aveva «perso la qualità di socia»; qualità che «costituisce presupposto indispensabile affinché della speciale legittimazione all'esercizio (...) dell'azione sociale di responsabilità e del correlato rimedio cautelare».

Sul punto, il giudice afferma di conoscere l'orientamento («espresso anche da autorevole dottrina») per il quale il socio ha dichiarato di voler recedere e esce dalla compagnia «al momento dell'effettivo rimborso della quota sociale». Per questo indizio, la dichiarazione avrebbe dunque solo l'effetto di far avviare il procedimento di liquidazione della partecipazione societaria di cui è titolare quel socio.

Tuttavia, il giudice ritiene «di dovere aderire all'orientamento tradizionale secondo cui il recesso, in applicazione dell'articolo 1373 del Codice civile, deve ritenersi valido e produttivo degli effetti sui propri già al momento della ricezione, da parte

della società, della relativa comunicazione». Ciò è confermato - secondo il tribunale - dall'ultimo comma dell'articolo 2473 del Codice civile, per il quale il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società». Da questa norma si ricava «chiaramente che la dichiarazione di recesso produce effetti immediati», altrimenti «non si spiegherebbe l'espressione "è privo di efficacia"».

Inoltre, per giustificare l'importo della quota, nelle Spa ci si riferisce a un momento precedente al recesso (articolo 2437-ter del Codice civile), mentre nelle Srl si tiene conto del valore di mercato all'atto della dichiarazione di recesso (articolo 2473). Edunque, poiché il legislatore ha «cristallizzato il valore della partecipazione in un momento precedente e contestuale alla dichiarazione di recesso», è chiaro che «l'espressione di tale volontà deve ritenersi produttiva di effetti immediati».

La decisione del giudice monocratico è stata confermata dal tribunale collegiale (presidente Cardinali, relatore Bernardo) in un'ordinanza del 25 gennaio. La reclamante ha dedotto che, in base al provvedimento impugnato, il socio receduto sarebbe privo di tutela, in quanto rimarrebbe «titolare di una partecipazione svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale». Ma il collegio ha affermato che, dopo il recesso, l'ex socio assume la veste di terzo creditore della società; e, per tutelare i suoi diritti, può utilizzare gli strumenti che l'ordinamento riconosce ai creditori della società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Genova. Il mancato pagamento comporta il rilascio dell'immobile

Affitti, una sola rata in meno costa lo sfratto

Selene Pascasi

Il mancato pagamento di una sola rata del canone di locazione è, di per sé, grave inadempimento dell'inquilino ai suoi obblighi contrattuali. E la gravità è insindacabile dal giudice poiché predefinita, in caso di locazione di immobili ad uso abitativo, dall'articolo 5 della legge 392/78.

Loprecisa il Tribunale di Genova, con sentenza n. 35 del 3 febbraio 2017. Protagonista, la proprietaria di un appartamento, che, visto il mancato pagamento del canone locatizio da parte dell'inquilina, decise di citarla in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di locazione stipulato con la donna. La

conduttrice, infatti, pur vivendo nella porzione di unità immobiliare locale, non versava da circa un anno, né i canoni stabiliti né gli oneri accessori, così accumulando un debito di 2.150 euro. Somma non indifferente e inadempimento contrattuale più che evidente. Questi i motivi per cui il Tribunale accoglie la domanda della proprietaria.

Intema di locazione di immobili ad uso abitativo, e in particolare al punto di inadempimento del conduttore all'obbligazione primaria di pagamento del canone - spiega il giudice genovese - l'articolo 5 della legge 392/78 stabilisce che il mancato pagamento del canone della locazione, decorsi ventigiorni dal-

la scadenza prevista, costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile.

Tale disposto, sottolinea la Cassazione 23257/2010, fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento - non direttamente applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (Cassazione 1428/2017) - che, come tale, non consente al giudice di merito di «svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento». Ecco che, a fronte dell'omesso pagamento del canone, la valutazione circa la gravità dell'insolvenza del conduttore, in relazione agli

interessi del proprietario, non spetta al giudice, ma viene predefinita dalla legge in base a due fattori: il mancato pagamento di una sola rata del mensile (o di oneri accessori per un importo superiore a due canoni) e il ritardo consentito o tollerato.

Al riguardo, lo stesso Tribunale di Genova, con la recente sentenza 335/2017, ha ricordato che, nei contratti di durata, essendo possibile l'adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione, può accadere che - nella valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini risolutivi - l'inadempimento tardivo, benché effettuato in corso di causa, sia

ritenuto un semplice e non grave ritardo. Ove, invece, si tratti di un inadempimento protratto, lo si riterrà grave anche se, durante il giudizio, avvenga il pagamento. Evenienza che, però, si differenzia dalla vicenda concreta, laddove l'inquilina, oltre a non aver pagato il dovuto da più di un anno, non aveva mai regolarizzato la sua posizione. Di contro, la proprietaria, tenuta a provare, nell'azione di risoluzione del contratto, solo l'esistenza del titolo e non l'inadempimento della controparte - non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cassazione Sezioni unite 13533/2001) - aveva assolto pienamente al proprio dovere probatorio, allegando il contratto di locazione. Inevitabile, allora, la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA